

DELIBERAZIONE N. 40

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **Bilancio consolidato anno 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica COUB VCO. Individuazione componenti del gruppo e del perimetro di consolidamento**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **17:00** presso gli uffici Consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
GENTINA ROBERTO	Presidente	SI
MAZZA CRISTINA	Vice presidente	SI
FILIPPI FLAVIA	Consigliere	NO
CURCIO GIUSEPPE	Consigliere	SI
RONDINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
TOTALE PRESENTI		4
TOTALE ASSENTI		1

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario e, constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Avv. Roberto Gentina, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica COUB VCO. Individuazione componenti del gruppo e del perimetro di consolidamento.

Delibera CdA n.40 del 27/11/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che

- questo Consorzio, per la pianificazione dei servizi afferenti la gestione dei rifiuti, si è costituito in data 12 aprile 2010 per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino “COB di VERBANIA”, del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola, “COB VALLE OSSOLA” e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola “ATO VCO”, secondo le disposizioni previste dall’art. 31 del vigente T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e smi, e dall’art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, tra i 77 Comuni facenti parte dell’intero bacino del VCO per le relative quote di partecipazione;

- si tratta di un consorzio tra Enti Locali avente esclusivamente funzioni amministrative di governo, che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, per il quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali di cui all’art. 1 comma 1 del D.Lgs 118/2011 e smi e dell’art. 2 D.Lgs 267/2000 e smi, compresi i consorzi tra comuni, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato a decorrere dall’anno 2015;

RICHIAMATA, in particolare, la seguente normativa di riferimento per l’elaborazione, l’esame e l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate:

Art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 Giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

Art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118:

Articolo 11-bis

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Articolo 11-ter

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'entelocale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) *servizi istituzionali, generali e di gestione;*
- b) *istruzione e diritto allo studio;*
- c) *ordine pubblico e sicurezza;*
- d) *tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*
- e) *politiche giovanili, sport e tempo libero;*
- f) *turismo;*
- g) *assetto del territorio ed edilizia abitativa;*
- h) *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
- i) *trasporti e diritto alla mobilità;*
- j) *soccorso civile;*
- k) *diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*
- l) *tutela della salute;*
- m) *sviluppo economico e competitività;*
- n) *politiche per il lavoro e la formazione professionale;*
- o) *agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*
- p) *energia e diversificazione delle fonti energetiche;*
- q) *relazione con le altre autonomie territoriali e locali;*
- r) *relazioni internazionali."*

Articolo 11-quater

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

Articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."

Art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

Principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

ATTESO che questo Ente, per la normativa prima richiamata, è tenuto ad applicare per il corrente anno 2018, le disposizioni sul bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio del bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del D. Leg. 118/2011 come aggiornato dal D.M. dell'11 agosto 2017;

RICORDATO che questo Ente, così come richiesto dall'art. 24 del D.Lg. n. 175/2016 e smi, con delibera dell'Assemblea Consortile, n.38 del 28/09/2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni, dal quale risulta che lo stesso partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazione **diretta**:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. ConSer VCO SpA | con la quota del 3,74% |
| 2. VCO Servizi SpA in liquidazione | con la quota del 4,99% |

Partecipazione **indiretta**:

1. VCO Trasporti Srl, essendo socio unico della stessa la società VCO Servizi SpA in liquidazione con il 100% delle quote;
2. Saia SpA (attualmente in concordato preventivo dal 21/05/2014), essendo partecipata per il 10,47% della società VCO Servizi SpA in liquidazione di cui sopra.

Risulta inoltre che questo Ente non ha nessuna altre adesione e/o partecipazione presso altri soggetti giuridici;

RILEVATO:

-che il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, contenuto nell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3, relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte dell'organo esecutivo dell'Ente – concernenti:

elenco 1: gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazione pubbliche o di imprese;

elenco 2: gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

ATTESO che il Gruppo Amministrazione Pubblica risulta costituito da:

- Organismi strumentali;
- Enti strumentali controllati;
- Enti strumentali partecipati;
- Società controllate;
- Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

VERIFICATO che, sempre in ordine agli aspetti di definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e con riferimento al citato principio contabile applicato nel bilancio consolidato aggiornato con il D.M. 11 agosto 2017:

- è rilevante il controllo – che può essere di diritto, di fatto e contrattuale – anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate;
- ente e società del Gruppo Amministrazione Pubblica non sono ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione della irrilevanza nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del gruppo, con specifico riferimento al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi della gestione caratteristica;
 - b) nel caso non si tratti di società in house e gli enti partecipati non siano titolari di affidamento diretto;
 - c) nel caso in cui la sommatoria delle percentuali dei bilanci degli enti e delle società del Gruppo Amministrazione Pubblica singolarmente considerate irrilevanti delle partecipate per ciascuno dei parametri sopra indicati, abbia una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale economica e finanziaria della capogruppo;
 - d) nel caso in cui la quota di partecipazione sia inferiore all'1% del capitale della società partecipata;
- ente e società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio anche in considerazione dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ecc.);

VISTO che l'ufficio competente in applicazione del citato principio contabile concernente il bilancio consolidato risultate dall'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 aggiornato con il D.M. dell'11 agosto 2017 ha predisposto i seguenti due elenchi:

l'elenco A) contenente l'area del gruppo amministrazione pubblica Coub VCO;

l'elenco B) contenente l'area di consolidamento;

RAVVISATA la necessità di assumere i provvedimenti di competenza;

VISTI gli articoli 31 e 140 del T.U. Enti Locali in ordine alla disciplina giuridica dei Consorzi intercomunali;

VISTI gli articoli 126 e seguenti del predetto T.U. Enti Locali, relativamente ai controlli sugli atti dei Consorzi ed in particolare sui controlli sul Bilancio;

VISTI gli articoli 149 e seguenti del predetto T.U. Enti Locali concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto;

DELIBERA

1) di individuare ai fini della redazione del bilancio consolidato anno 2018, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica Coub VCO, oltre al Coub VCO, capogruppo, gli organismi partecipati di cui all'elenco A, e di seguito indicati:

- società ConSer VCO SpA;
- società VCO Servizi SpA, in liquidazione.

2) di dare atto che a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti per l'eventuale esclusione degli organismi dal perimetro di consolidamento secondo il criterio dell'irrilevanza (in termini di bilancio) e secondo il criterio dell'impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese proporzionate, sono ricompresi nell'area di consolidamento:

- la società ConSer VCO Spa e
 - la società VCO Servizi spa in liquidazione
- come meglio risulta dall'elenco B);

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società ConSer VCO SpA, alla società VCO Servizi SpA in liquidazione, alla società VCO Trasporti Srl e alla società Saia SpA per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza degli stessi;

4) di disporre la pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito consortile www.consorziorifiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separato ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali.



Allegato A)

BILANCIO CONSOLIDATO - Anno 2018

AREA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COUB VCO

Denominazione	Sede	Forma giuridica	Tipo di società	Capitale sociale/ fondo dotazione	Capogruppo intermedia (si/no)	Quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e ciascuno dei componenti del gruppo	% Voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria	Ragioni dell'inclusione nel bilancio consolidato	Ragioni dell'esclusione dal consolidato
SOCIETA' CONSER VCO SPA	VERBANIA	SOCIETA' PER AZIONI	Società a totale partecipazione pubblica controllata	€ 2.307.042,00	si	3,74%	3,74%	rilevanza in quanto il bilancio della partecipata ha un'incidenza superiore al 3% ed è una società in house providing	
SOCIETA' VCO SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	VERBANIA	SOCIETA' PER AZIONI	Società a totale partecipazione pubblica controllata	1.000.000,00	si	4,99%	4,99%	rilevanza in quanto il bilancio della partecipata ha un'incidenza superiore al 3%	

ESCLUSE DAL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

SOCIETA' VCO TRASPORTI SRL	VERBANIA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società a totale partecipazione pubblica controllata	€ 611.000,00	si	0,00%			PARTECIPAZIONE INDIRECTA SENZA NESSUN CONTROLLO
SOCIETA' SAIA SPA	VERBANIA	SOCIETA' PER AZIONI	Società a totale partecipazione pubblica controllata	€ 3.876.198,00 - in concordato preventivo	si	0,00%			PARTECIPAZIONE INDIRECTA SENZA NESSUN CONTROLLO



Allegato B)

BILANCIO CONSOLIDATO - Anno 2018

AREA DI CONSOLIDAMENTO

situazione al 31/12/2017

(dati bilancio esercizio 2017)

Denominazione	Verifica criterio irrilevanza							
	Attivo patrimoniale	Patrimonio Netto entità	Ricavi car. entità/Ricavi car. capogruppo	% Partecipazione dell'ente capogruppo	Esistenza criterio irrilevanza (si/no)	Verifica criterio impossibilità (si/no)	Verifica altre motivazioni per esclusione	Area di consolidamento (Si/no)
società ConSer VCO SpA	€ 14.836.697,00	€ 2.608.543,00	€ 25.671.338,00	3,74%	NO	NO	NO	SI
società/capogruppo	2,36	25671338,00						
società VCO Servizi SpA	€ 1.074.207,00	€ 1.073.206,00	€ 9.601,00	5,00%	NO	NO	NO	SI
società/Capogruppo	0,17	0,36						
coub VCO	€ 6.293.988,23	€ 2.940.490,88	€ 5.371.001,51					

Nota: La società Conserco spa rientra comunque nell'area di consolidamento in quanto società in house providing per effetto della modifica del principio contabile contenuto nell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 (DM 11.8/2017)

rilevante se > 3%
non rilevante se <3%

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Roberto Gentina

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 12/12/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 12/12/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/11/2018

- ☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione*)
- ☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*immediata esecutività*)

Dalla residenza consortile, addì 12/12/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 12/12/2018



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola